



---

DECRETO N. 3

Del 03/01/2025

---

Identificativo Atto n. 1635

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto

O.C.D.P.C. n. 1026/2023 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione dei regolamenti n. 651/2014/UE, n. 2472/2022/UE e n. 2473/2022/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive ed alle attività che rientrano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_\_ pagine di allegati    parte integrante



**IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 1026/2023**

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”;

**VISTE:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia e con la quale sono stati stanziati euro 9.430.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 1026 del 27 settembre 2023, recante: “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia*”, che, all'art. 1, comma 1, individua nel Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile regionale il Commissario delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in questione;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, con la quale è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia;

**RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 4 dell'OCDPC n. 1026/2023:**

- comma 3, relativo alle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in oggetto (art. 25, comma 2, lettera c), d.lgs. 1/2018), che stabilisce criteri e massimali per l'assegnazione delle risorse:
  - per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa



## Regione Lombardia

degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

- per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;
- comma 4, che prevede il riconoscimento dei contributi di cui al soprarichiamato comma 3, sulla base di criteri di priorità e modalità attuative fissati con provvedimento del Commissario delegato, nei limiti delle risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018;
- comma 5, che regola il rapporto tra i contributi concessi ed eventuali coperture assicurative godute dai beneficiari, nonché da eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
- comma 6, ai sensi del quale la modulistica Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e Modulo C1 - Ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, inviata a Regione Lombardia, è stata utilizzata anche per la cognizione effettuata in riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018;

RICHIAMATE le Note operative in merito alla cognizione dei fabbisogni trasmesse dagli Uffici Territoriali Regionali, competenti per territorio, agli Enti interessati, unitamente alle indicazioni per la cognizione degli ulteriori fabbisogni;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024) con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, sono stati stanziati ulteriori fondi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo e che assegna a Regione Lombardia euro 51.757.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato d.lgs. 1/2018;

DATO ATTO che i contributi di cui alla OCDPC 1026/2023 sono destinati sia ai cittadini, le cui abitazioni principali, abituali e continuative sono site nel territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia alle attività economiche e produttive, comprese quelle afferenti al settore agricolo, alla pesca e acquacoltura, con sede legale od operativa nel territorio interessato dagli stessi eventi calamitosi, che abbiano presentato, tramite il portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia, rispettivamente il Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione o il Modulo C1 - Ricognizione dei danni



## Regione Lombardia

e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, messi a disposizione nei giorni successivi alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza in questione, e che siano inseriti nella cognizione degli ulteriori fabbisogni per le attività di cui alle lettere a) e b) e per quelle relative alle lettere c) e d), del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, trasmessa da Regione Lombardia al Dipartimento della Protezione Civile da ultimo con nota del 9 maggio 2024 protocollo Y1.2024.0009022;

CONSIDERATO che non sono rilevanti per la disciplina degli aiuti di Stato i ristori concessi a cittadini e persone fisiche non rientranti nella definizione di impresa, non esercitando "attività economica" ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, per i quali si rimanda ad altro provvedimento la definizione delle modalità per la gestione delle domande di contributo;

VALUTATA la necessità di:

- garantire ex ante i criteri per la conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato delle tipologie di contributo a favore dei soggetti che svolgono attività economiche;
- trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II dei Regolamenti della Commissione n. 651/2014/UE, n. 2472/2022/UE e n. 2473/2022/UE, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 11 "Relazioni" dei citati regolamenti, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni europee in materia di aiuti di stato;

VISTI altresì:

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 2 "Nozione di impresa e di attività economica" e al punto 6 "Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza";
- il Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 1 a 12, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera f), ed art. 50, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di



## Regione Lombardia

*Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";*

- il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- il Regolamento n. 2472/2022/UE della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 1 a 13, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera j), ed art. 37, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economiche aventi codice ATECO A;
- il Regolamento n. 2473/2022/UE della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 1 a 13, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), ed art. 49, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

PRESO ATTO delle risultanze del Comitato di Valutazione degli Aiuti di Stato nella seduta del 15 ottobre 2024;

DATO ATTO che la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il sistema SANI2, e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 651/2014, del Regolamento (UE) 2472/2022 e del Regolamento (UE) 2473/2022 la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale e che, a conclusione di tale procedura:

- per quanto concerne i settori delle attività economiche e produttive non appartenenti al comparto agricolo, è stato numerato il regime di aiuto "Attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1026/2023 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. Determinazioni in ordine a criteri e modalità di



## Regione Lombardia

applicazione del regolamento n. 651/2014/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive" con il n. SA.116547;

- per quanto concerne i settori delle attività economiche e produttive codice ATECO A, è stato numerato il regime di aiuto "Attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1026/2023 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento n. 2472/2022/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive che rientrano nel settore agricolo" con il n. SA.116557;
- per quanto concerne i settori delle attività economiche e produttive appartenenti al settore della pesca e dell'acquacoltura, è stato numerato il regime di aiuto "Attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1026/2023 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento n. 2473/2022/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura" con il n. SA.116558;

RITENUTO di dover approvare la disciplina applicabile ai contributi a favore dei potenziali beneficiari che svolgono attività economica in conformità ai Regolamenti (UE) n. 651/2014, sia per la parte generale (artt. da 1 a 12, in particolare art. 6, par. 5, lett. f), che per la sezione specifica di cui all'art. 50, n. 2472/2022 a favore dei potenziali beneficiari appartenenti al codice ATECO A, sia per la parte generale (artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. j), che per la sezione specifica di cui all'art. 37 e n. 2473/2022 a favore dei potenziali beneficiari operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sia per la parte generale (artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. b) che per la sezione specifica di cui all'art. 49; RITENUTO, pertanto, di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale, per l'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento:

- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica e produttiva in settori diversi dal comparto agricolo, nel rispetto del regime SA.116547 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE, artt. da 1 a 12, in particolare art. 6, par. 5, lett. f), e nell'alveo particolare dell'art. 50, ove è stabilito che:



## Regione Lombardia

- i costi ammissibili sono quelli elencati all'art. 50, comma 4, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività;
  - l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non potranno superare il 100% dei costi ammissibili (art. 50, comma 5);
  - il regime di aiuto connesso è adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che gli aiuti relativi a tale regime sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento (art. 50, comma 3);
- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica nel settore agricolo (ATECO A), nel rispetto del regime SA.116557 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE, artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. j), e nell'alveo particolare dell'art. 37, ove è stabilito che:
- i costi ammissibili, come da definizione contenuta nel comma 5, sono solo ed esclusivamente quelli elencati al paragrafo 7, lettera b, e al paragrafo 9;
  - l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non potranno superare il 100% dei costi ammissibili (art. 37, comma 10);
  - il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 37, comma 4);
- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto del regime SA.116558 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento n. 2473/2022/UE, artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. b), e nell'alveo particolare dell'art. 49, ove è stabilito che:
- i costi ammissibili sono quelli elencati all'art. 49, comma 5, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione;
  - l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non potranno superare il 100% dei costi ammissibili (art. 49, comma 9);
  - il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 49, comma 4);

RITENUTO di non concedere aiuti alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la



## Regione Lombardia

normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i., sia alla data dell'evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

RITENUTO che i beneficiari non appartenenti al settore agricolo debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 5 del Regolamento n. 651/2014/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

RITENUTO che i beneficiari appartenenti al settore agricolo debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di appartenere ai settori previsti all'art. 1, comma 1 del Regolamento n. 2472/2022/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

RITENUTO che i beneficiari appartenenti al settore della pesca e dell'acquacoltura debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di appartenere ai settori previsti all'art. 1, comma 1 del Regolamento n. 2473/2022/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

DATO ATTO che è possibile cumulare il contributo con altre agevolazioni pubbliche, compresi eventuali altri aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE)651/2014, del Regolamento (UE)2472/2022 e del Regolamento (UE)2473/2022, nel rispetto di quanto previsto all'art. 50, comma 5 del Regolamento (UE)651/2014,



## Regione Lombardia

all'art. 37, comma 10 del Regolamento (UE)2472/2022 e all'art. 49, comma 9 del Regolamento (UE)2473/2022, per la quale l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100% dei costi ammissibili;

DATO ATTO che gli uffici regionali a supporto del Commissario delegato per l'OCDPC n. 1026/2023 dovranno procedere alla consultazione, interrogazione e contestuale inserimento:

- nel RNA, delle informazioni circa le agevolazioni concesse ed erogate in regime di aiuto (SA.116547) ai sensi e per i fini dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto 31 maggio 2017, n. 115, relativamente agli adempimenti di cui all'art. 8 e successivi;
- nel SIAN, per quanto concerne i contributi a favore delle attività economiche del comparto agricolo nel regime quadro SA.116557;
- nel SIPA, per quanto concerne i contributi a favore delle attività economiche operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura nel regime quadro SA.116558;

RITENUTO opportuno richiamare che i contributi di cui al presente decreto si configurano come prime misure economiche atte a fronteggiare le più urgenti necessità (art. 25, comma 2, lett. c), del d.lgs. 1/2018) e quindi sono esclusivamente finalizzati al ristoro dei danni subiti dai beni immobili e mobili funzionali alla ripresa dell'attività economica e produttiva, come meglio dettagliato nell'Allegato A al presente decreto;

RITENUTO necessario, come previsto dall'art. 4 dell'OCDPC 1026/2023, determinare criteri e modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo sopraccitate;

DATO ATTO che la medesima OCDPC 1026/2023, all'art. 1, prevede che per l'espletamento delle attività disposte dall'Ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi, tra gli altri, degli uffici comunali e delle loro società in house senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

RITENUTO, pertanto, al fine di definire la gestione delle domande di contributo:

- di approvare l'Allegato A "Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1026 del 27 settembre 2023 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (contributo di immediata ripresa dell'attività – cfr. art. 4, comma 3, OCDPC n. 1026/2023)", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



- di individuare i Comuni quali enti attuatori per quanto concerne le misure di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del d.lgs. 1/2018, secondo le modalità di cui all'allegato approvato al precedente punto;
- di demandare a successivo provvedimento l'approvazione delle Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata compromessa dagli eventi meteorologici che ha partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (contributo di immediato sostegno alla popolazione – cfr. art. 4, comma 3, OCDPC 1026/2023);

VISTI:

- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale" e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, in ordine alla competenza ad adottare il presente atto;
- la DGR XII/2115 del 25/03/2024 con la quale è stato conferito ad Alberto Cigliano l'incarico di Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione civile;
- la nota prot. Y.2024.0006149 del 27/03/2024 con la quale è stato comunicato al Dipartimento di Protezione Civile l'avvicendamento del Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile nel ruolo di Commissario delegato per le emergenze connesse agli eventi calamitosi di tipo idrogeologico;

VISTI gli art. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza n. 1026/2023 e atti ad essa correlati e conseguenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 5.3.3 "Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali", identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

## DECRETA

1. di approvare l'Allegato A "Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1026 del 27 settembre 2023 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto



## Regione Lombardia

economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (contributo di immediata ripresa dell'attività – cfr. art. 4, comma 3, OCDPC n. 1026/2023)”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare i Comuni quali enti attuatori per quanto concerne le misure di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del d.lgs. 1/2018, secondo le modalità di cui all'allegato approvato al precedente punto 1);
3. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione delle Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata compromessa dagli eventi meteorologici che ha partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (contributo di immediato sostegno alla popolazione – cfr. art. 4, comma 3, OCDPC 1026/2023);
4. di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento 651/2014/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea del regime aiuti SA.116547, limitatamente ai **beneficiari che svolgono attività economica e produttiva in settori diversi dal comparto agricolo**:
  - a. i contributi sono concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, sia per la parte generale (artt. da 1 a 12, in particolare art. 6, par. 5, lett. f) che per la sezione specifica di cui all'art. 50, per tipologie di danno elencate al comma 4 del medesimo articolo con esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività;
  - b. i contributi sono concessi ed erogati fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative (art. 50, comma 5);
  - c. I regime di aiuto connesso è adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che gli aiuti relativi a tale regime sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento (art. 50, comma 3);
5. di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea del regime aiuti SA.116557, limitatamente ai **beneficiari del comparto agricolo (ATECO A)**:



## RegioneLombardia

- a. i contributi sono concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, per quanto riguarda la parte generale (dall'art. 1 all'art. 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. j) e per quanto riguarda l'articolo 37, paragrafo 7, lettera b, e paragrafo 9;
  - b. in applicazione dell'art. 37, comma 10, del medesimo Regolamento, i contributi erogati a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100% dei costi ammissibili, mentre i costi ammessi a contributo sono solo ed esclusivamente quelli elencati al comma 9 del medesimo articolo;
  - c. il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 37, comma 4);
6. di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento n. 2473/2022/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea del regime aiuti SA.116558, limitatamente ai **beneficiari operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura**:
    - a. i contributi sono concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, sia per la parte generale (artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. b) che per la sezione specifica di cui all'art. 49, per tipologie di danno elencate al comma 5 del medesimo articolo con esclusione della perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione;
    - b. i contributi sono concessi ed erogati fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative (art. 49, comma 9);
    - c. il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 49, comma 4);
  7. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, unitamente al suddetto Allegato A di cui al precedente punto 1), scaricabile al seguente link:  
[http://www.regione.lombardia.it/amministrazione\\_aperta/363140554](http://www.regione.lombardia.it/amministrazione_aperta/363140554)
  8. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.



Il Commissario delegato OCDPC n. 1026/2023  
Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile  
ALBERTO CIGLIANO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.